

Regolamento delle spese per gli assicurati e i beneficiari di rendite della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA (Regolamento delle spese) del 21 febbraio 2008

(stato al 1° gennaio 2022)¹

Indice

Art. 1	Oggetto	2
Art. 2	Campo di applicazione	2
Art. 3	Prestazioni speciali	2
Art. 4	Spese amministrative	3
Art. 5	Costi per il maggior dispendio risultanti dalla violazione degli obblighi di informazione, di comunicazione e di collaborazione o per informazioni e conteggi retroattivi concernenti il passato, se questi ultimi non sono sufficientemente giustificati	3
Art. 6	Costi per il versamento	4
Art. 7	Fatturazione e compensazione	4
Art. 8	Modifica del regolamento	4
Art. 9	Entrata in vigore	5

¹ Il 25 novembre 2010, il 18 ottobre 2012, il 2 settembre 2020 e il 25 marzo 2021 la Commissione della Cassa ha approvato varie modifiche del Regolamento delle spese. Queste modifiche sono contrassegnate da una nota a piè di pagina.

La Commissione della Cassa,

visto l'articolo 11 capoverso 3 lettera f della Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione

(Legge su PUBLICA)²,

emana il seguente regolamento

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento

- a) definisce i costi delle prestazioni speciali che PUBLICA può fatturare direttamente agli assicurati;
- b) definisce le spese amministrative da fatturare a determinate categorie di assicurati e beneficiari di rendite;³
- c) definisce i principi di base per fissare i costi risultanti dalla violazione degli obblighi di informazione, di comunicazione et di collaborazione che incombono agli assicurati e ai beneficiari di rendite.

Art. 2 Campo di applicazione

I costi ai sensi dell'articolo 1 sono posti a carico

- a) delle persone assicurate;
- b) delle persone beneficiarie di rendite e i loro superstiti;
- c) delle persone beneficiarie di rendite, che tra il 1° giugno 2003 e il 31 dicembre 2005 sono andate in pensione come persone assicurate facoltativamente (art. 74a cpv. 1 OCPC 1⁴), e i loro superstiti;
- d) delle persone beneficiarie di rendite, che dopo il 1° giugno 2003 conformemente all'articolo 25 capoversi 2 e 3 degli Statuti della CPC⁵ hanno mantenuto il loro guadagno assicurato anteriore più elevato (art. 71 cpv. 2 e 3 OCPC 1) per la rendita di vecchiaia basata su questo mantenimento, e dei loro superstiti;
- e)⁶ delle persone assicurate et beneficiarie di rendite, che ai sensi dell'articolo 47a LPP proseguono o hanno proseguito l'assicurazione, e dei loro superstiti.

Art. 3 Prestazioni speciali

¹ Il regolamento di previdenza vigente per le persone assicurate stabilisce quali delle prestazioni speciali elencate al capoverso 2 possono essere fatturate alle persone assicurate.

² ⁷Per prestazioni speciali ai sensi dell'articolo 1 lettera a si intendono:

² RS 172.222.1

³ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 2 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

⁴ RU 2004 5011

⁵ RU 1995 533 3705

⁶ Introdotto dalla decisione della Commissione della Cassa del 2 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

⁷ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

- a) l'elaborazione della richiesta di un prelievo anticipato a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni CHF 350.00
- b) l'elaborazione della richiesta di un trasferimento del prelievo anticipato a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni CHF 350.00
- c) l'elaborazione della richiesta di una costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni CHF 100.00⁸
- d) l'elaborazione della richiesta di un prelievo anticipato combinata con l'elaborazione della richiesta di una costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni CHF 400.00
- e) l'elaborazione della richiesta di un trasferimento del prelievo anticipato combinata con una costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni CHF 400.00
- f) l'elaborazione del riscatto per l'aumento della rendita di vecchiaia, se la relativa comunicazione è stata fatta meno di tre mesi prima del pensionamento CHF 400.00
- g) l'elaborazione del prelievo di capitale in caso di pensionamento, se la relativa comunicazione è stata fatta meno di tre mesi prima del pensionamento CHF 400.00
- h) l'elaborazione della richiesta di trasferimento della prestazione di uscita (al posto della richiesta di riscossione di prestazioni di vecchiaia) all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, se la relativa comunicazione è stata inoltrata 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo la cessazione del rapporto di lavoro CHF 400.00

Art. 4 Spese amministrative

- ¹ Per le persone ai sensi dell'articolo 2 lettere c-d le spese amministrative ammontano⁹ a CHF 100.00¹⁰ all'anno e a persona.
- ² ¹¹Per le persone ai sensi dell'articolo 2 lettera e le spese amministrative ammontano all'anno e a persona a:
- a) CHF 150.00 per le persone assicurate;
 - b) CHF 100.00 per le persone beneficiarie di rendita.

Art. 5 Costi per il maggior dispendio risultanti dalla violazione degli obblighi di informazione, di comunicazione e di collaborazione o per informazioni e conteggi retroattivi concernenti il passato, se questi ultimi non sono sufficientemente giustificati¹²

- ¹ I costi per il maggior dispendio che risulta a PUBBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive devono essere rimborsati a PUBBLICA. Lo stesso dicasi per i costi in seguito a informazioni e conteggi retroattivi concernenti il passato, se queste informazioni e conteggi comportano un onere sproporzionato¹³.

⁸ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 18 ottobre 2012, in vigore dal 1° novembre 2012.

⁹ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.

¹⁰ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.

¹¹ Introdotta dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 marzo 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.

¹² Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

¹³ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

² ¹⁴Le tariffe forfettarie (stato al 1° gennaio 2021) ammontano a:

- a) direttore o direttrice e membri del comitato direttivo
CHF 300.00 all'ora
- b) quadro e specialisti
CHF 220.00 all'ora
- c) collaboratori
CHF 120.00 all'ora

Art. 6 Costi per il versamento¹⁵

¹ Se le prestazioni vengono trasferite su un conto corrente estero su richiesta della persona beneficiaria di rendita o dei suoi superstiti, i costi dovuti al versamento sono a carico della persona avente diritto all'indennità.

² ¹⁶Se le prestazioni vengono versate in contanti con mandato di pagamento su richiesta della persona beneficiaria di rendita o dei suoi superstiti, i costi dovuti a tale mandato di pagamento sono a carico della persona avente diritto.

Art. 7 Fatturazione e¹⁷ compensazione

¹ Le prestazioni speciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a - d e f vengono fatturate alla persona assicurata.

² La prestazione speciale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere e, g e h viene compensata con il capitale non ancora pagato¹⁸.

³ Le spese amministrative ai sensi dell'articolo 4 vengono fatturate alle persone assicurate all'inizio di ogni anno. Tali spese vengono dedotte rispettivamente dalla prima rendita mensile dell'anno delle persone beneficiarie di rendite e i loro superstiti.¹⁹

⁴ I costi ai sensi dell'articolo 5 sono imputati alla persona che li ha causati. Tali costi vengono fatturati alle persone assicurate, mentre vengono compensati con le rendite mensili fino al pagamento totale per le persone beneficiarie di rendite.

⁵ I costi ai sensi dell'articolo 6 vengono compensati con la rendita da trasferire²⁰.

Art. 8 Modifica del regolamento

¹ La Commissione della Cassa può adeguare le tariffe e le aliquote degli articoli 3 e 4 in qualsiasi momento a seconda dell'evoluzione della situazione. Gli assicurati e i beneficiari di rendite devono essere informati in tempo sulla modifica²¹.

² ²²Non si considera modifica del regolamento l'adeguamento al rincaro delle tariffe forfettarie per il maggior dispendio (art. 5)²³.

¹⁴ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 2 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

¹⁵ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

¹⁶ Introdotto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

¹⁷ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

¹⁸ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

¹⁹ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 2 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

²⁰ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

²¹ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

²² Introdotto dalla decisione della Commissione della Cassa del 25 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

²³ Nuova versione secondo la decisione della Commissione della Cassa del 2 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Art. 9 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2008.

² ²⁴

³ ²⁵

In nome della Commissione della Cassa

Il presidente:

Christian Bock

Il vicepresidente:

Hanspeter Lienhart

²⁴ Abrogato il 1° gennaio 2021 (correzione redazionale).

²⁵ Abrogato il 1° gennaio 2021 (correzione redazionale).